



Sentenza n. 275/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74151 R.G. promosso da (omissis), nato a
(omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Cacciapuoti
(CCCNCL78S20F839Z), ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Napoli al Centro Direzionale isola G7,
nicolacacciapuoti@avvocatinapoli.legalmail.it,

nei confronti

del Ministero dell'Istruzione, – U.S.R. per la Campania, in persona del
legale rappresentante pro tempore (C.F. 80185250588), Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania e Ambito Territoriale
Provinciale di Napoli, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
rappresentato e difeso dal dr. Vincenzo Romano
(RMNVCN71L08I262O), Dirigente dell'U.S.R. per la Campania –
Ufficio II elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico

Regionale per la Campania, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena n. 55 (drca@postacert.istruzione.it);

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 4.7.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Cacciapuoti e per l'Inps l'avv. Di Maio, assente la difesa del Ministero.

Fatto e Diritto

1. Parte ricorrente (omissis), titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia a decorrere dall'1.9.2018 ha premesso: 1) di essere stato docente di scuola elementare dall'1.9.1991; 2) di essere stato inquadrato dall'1.9.2003 nell'area professionale del personale docente di scuola media per l'insegnamento della lingua straniera (inglese), classe concorso A365; 3) che il Ministero dell'Istruzione con il Decreto n. 49 del 20.2.2017 ha allo stesso riconosciuto un'anzianità complessiva di anni 13 mesi 3 e giorni 4 (ai fini giuridici ed economici) nei ruoli della scuola secondaria di primo grado e un'anzianità utile ai

solli fini economici di anni 2 e mesi 8 per la maturazione delle successive posizioni stipendiali, con inquadramento nella terza posizione stipendiale a far data dall'1.9.2004.

Ebbene, tanto premesso, con il ricorso in epigrafe ha lamentato di essere stato collocato in quiescenza con il provvedimento dell'Inps n. NA1032018002170 con la qualifica di docente di scuola elementare, fascia economica 15-20, e non con la qualifica di docente di scuola secondaria di primo grado, fascia economica 28-34, con una sensibile riduzione del trattamento pensionistico.

Nello specifico, e in seguito all'attribuzione della fascia economica 15-20 in luogo della fascia economica 28-30, l'Inps, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, avrebbe preso in considerazione l'erronea "retribuzione pensionabile alla cessazione pari a € 29.950,61" in luogo della più favorevole "retribuzione pensionabile alla cessazione pari a € 35.421,19" come dimostrato dalla documentazione in atti.

Per tali ragioni e in base a quanto sopra prospettato, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del trattamento di quiescenza pari all'importo annuo lordo di € 23.336,00 oltre agli arretrati maturati dall'1.9.2018.

2. Con la memoria di costituzione del 22.10.2024 l'Inps ha rappresentato che, nonostante i solleciti, l'Ufficio scolastico provinciale di Napoli non ha fornito i dati necessari per la ricostruzione della

carriera del ricorrente e, quindi, all'Istituto non può essere mosso alcun rimprovero.

3. Con la memoria di costituzione del 30.10.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

4. Con le ordinanze n. 134 del 15.11.2024 e n. 23 del 14.2.2025 questo Giudice ha disposto che l'Ufficio scolastico regionale per la Campania provvedesse al deposito del fascicolo amministrativo ex art. 155, comma 3, c.g.c. e al deposito di una dettagliata relazione espositiva in ordine all'operato dell'Amministrazione in riferimento alle pretese di parte ricorrente.

L'Ufficio scolastico regionale non ha mai dato seguito alle suddette ordinanze.

5. Nell'udienza del 4.7.2025 le parti si sono integralmente riportate al libello introduttivo e alla memoria di costituzione.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

6. In via preliminare non può essere accolta l'eccezione del Ministero di difetto di legittimazione passiva, atteso che lo stesso assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione previdenziale del ricorrente.

7. Tanto premesso, il ricorso è fondato nei sensi che appresso si espongono.

Al fine della decisione della presente controversia, si deve fare riferimento al principio della disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c., secondo cui il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

In proposito, va osservato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 69/2009, applicabile al giudizio contabile per effetto degli artt. 7 e 95 comma 1 c.g.c., ha introdotto l'onere per la parte costituita di prendere posizione in merito ai fatti dedotti dalla controparte stabilendo che tali fatti, ove non specificatamente contestati, possono essere posti a fondamento della decisione del giudice in quanto pacifici.

Dalla documentazione depositata in atti risulta che alla data della quiescenza parte ricorrente è stata inquadrata nella qualifica di "docente scuola elementare" (v. cedolino agosto 2018) e non come da Decreto del Ministero dell'Istruzione nella "qualifica funzionale di docente scuola media" con la conseguente erronea determinazione della base di calcolo della pensione sia sotto il profilo della retribuzione pensionabile sia sotto il profilo del montante contributivo.

A fronte delle suddette affermazioni, supportate anche da una dettagliata relazione del ricorrente relativa al calcolo del trattamento di quiescenza, parte convenuta non ha prodotto alcun elemento di prova contrario all'accoglimento della domanda di controparte né ha preso

specifica posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, così come disposto dall'art. 90 del codice di giustizia contabile.

Al riguardo merita di essere richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 7074/2006), secondo cui l'art. 167, comma 1, c.p.c. – le cui disposizioni sono pressoché identiche a quelle dettate dall'art. 90 del processo contabile – addossando al convenuto l'onere di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Sicché la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo, perché non controverso (è stato testualmente affermato che “il fatto non controverso non ha bisogno di prova, perché le parti ne hanno disposto vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza”).

Nella fattispecie in esame, nonostante due ordinanze di questa Sezione (n. 134 del 15.11.2024 e n. 23 del 14.2.2025), il Ministero non ha dimostrato né ha fornito una minima indicazione della ragione dell'attribuzione di una qualifica professionale differente rispetto a quella indicata nel Decreto n. 49/2017, non riuscendo così ad assolvere all'onere probatorio posto a suo carico.

Si rileva, in particolare, il contegno dell'Amministrazione di non ottemperanza alle suddette ordinanze.

Sotto tale profilo si ricorda che la P.A., ancorchè abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, ha anche un preciso obbligo giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal Giudice, in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'amministrazione, non perchè parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica, che deve collaborare con il Giudice al fine di accertare la verità dei fatti; pertanto, l'inottemperanza dell'Amministrazione ai doveri di collaborazione istruttoria, si concreta in una condotta che rende applicabile l'art. 116 comma 2 c.p.c., per cui il Giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo, fino al punto di valutare, secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 comma 1 c.p.c.), tale comportamento come ammissione dei fatti e delle circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno del proprio diritto.

Ebbene dalla documentazione depositata in atti, con particolare

riferimento alla relazione del ricorrente relativa al calcolo della pensione, risulta corretto ritenere che, in considerazione della fascia economica del ricorrente, la retribuzione pensionabile alla cessazione è di importo pari a € 35.421,19 con conseguente diritto a percepire una pensione annua lorda pari a € 23.336,00 con decorrenza dall'1.9.2018.

Il ricalcolo della posizione previdenziale del ricorrente dovrà essere effettuato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall'Inps tenendo conto della corretta qualifica professionale di docente di scuola secondaria di primo grado.

8. Come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM, sulle maggiori somme così dovute compete, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art.1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra è dovuto a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione sino all'effettivo soddisfo.

9. Si condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al rimborso in favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo; nel rapporto processuale tra il ricorrente e l'Inps si ritiene

equo compensare le spese in ragione del comportamento assunto dall'Istituto e volto alla corretta definizione del trattamento di quiescenza nonostante la mancata collaborazione del Ministero.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Istruzione al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate nella somma complessiva di € 3.500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 4.7.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 19/08/2025

Per Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il funzionario

Dott. Francesco Fiordoro

(firma digitale)